



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige

D.d.u.o. 11 settembre 2025, n. 12438: "Approvazione del bando «Nuova Impresa piccoli Comuni e Frazioni»", pubblicato sul BURL n. 37 SEO del 12 settembre 2025 3

Errata corrige

D.g.r. 15 settembre 2025, n. XII/5000: «Approvazione dei criteri del bando per l'erogazione di contributi ai piccoli comuni riuniti in forma associata per la redazione dell'adeguamento e aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'art. 24 della l.r.n. 12/2005» pubblicata sul BURL n. 38 SEO del 18 settembre 2025. 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 15 settembre 2025 - n. XII/4980

Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026 9

Delibera Giunta regionale 15 settembre 2025 - n. XII/4981

Approvazione della misura a sostegno dell'attività ordinaria di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e di comitati e delegazioni degli organismi sportivi - Anni 2025 e 2026 17

Delibera Giunta regionale 15 settembre 2025 - n. XII/4985

Fondo sociale regionale 2025: finalizzazione e criterio di riparto della quota straordinaria «Spese per i minori in comunità» in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 22

Delibera Giunta regionale 15 settembre 2025 - n. XII/4996

L.r. 26/2003, articolo 16 ter - definizione delle modalità di ripartizione della quota del 20 per cento delle somme introitate a titolo di oneri relativi alle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i bis) da assegnare alle province e alla Città metropolitana di Milano 24

Delibera Giunta regionale 15 settembre 2025 - n. XII/4998

Nuove determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato inquadrati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis per il finanziamento delle strategie per lo sviluppo delle valli prealpine - Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine 30

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 17 settembre 2025 - n. 12713

Misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 (d.g.r. n. 4593 del 23 giugno 2025 a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027, Priorità 3 Inclusion sociale, ESO4.11, Azione K.5.): approvazione delle linee guida per la rendicontazione e definizione dell'elenco dei comuni destinatari di anticipo finanziario 32

D.G. Trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente struttura 9 settembre 2025 - n. 12333

Dote Trasporti - Approvazione domande di contributo - Finestra 19, 1°-20 aprile 2025 48

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente struttura 16 settembre 2025 - n. 12631

Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici presenti nel territorio montano lombardo ai sensi della l.r. 1° ottobre 2015 n. 27 - Bando rifugi 2024. Impegno pluriennale della quota complessiva di 2.324.826,35 euro 59

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 settembre 2025 - n. XII/4980

Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42) e, in particolare, l'obiettivo strategico 6.3.2 «Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive»;

Considerato importante, sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che per valore e prestigio e specificità contribuiscono, nel semestre successivo ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, a dare continuità alla promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo, assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali;

Considerato, altresì, che la risonanza mediatica dei grandi eventi, oltre a valorizzare il territorio e la visibilità di Regione Lombardia a livello europeo ed internazionale, rappresenta una delle più importanti e significative occasioni per promuovere, sull'intero territorio regionale, la pratica sportiva ed i valori che lo sport esprime;

Valutato di dare continuità, anche alla luce del successo riscontrato, alla misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi promossa negli ultimi due anni;

Ritenuto, quindi, di proporre un'edizione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026, destinando alla suddetta misura euro 500.000,00;

Valutato di finalizzare la misura, in analogia con la precedente edizione, al sostegno di grandi eventi di rilevanza internazionale, allo scopo di lucro, di significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali, che prevedono un costo complessivo superiore a euro 200.000,00 e non beneficiano di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del contributo;

Considerato che le domande di contributo potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate e paralimpiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti locali;
- Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi;
- i soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo);

Considerato che, come dettagliato nell'allegato A, la valutazione delle domande sarà definita attraverso un punteggio attribuito, in parte, sulla base di elementi e parametri oggettivi e, in parte, sulla base di un giudizio qualitativo, espresso da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale;

Ritenuto di demandare a successivo specifico atto la definizione e costituzione dell'apposito Nucleo di valutazione interdirezionale per la valutazione qualitativa delle domande;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 500.000,00, trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611 «Con-

tributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale» dell'esercizio 2026;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020», comunicata alla Commissione europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 «d.g.r. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)»: adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis»»;

Stabilito che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla d.g.r. n. 1275/2023, come aggiornata dalla d.g.r. n. 2078/2024, nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, artt. da 1 a 12 e con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ribadito che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 e dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2014/651, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», il quale prevede che:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero; ovvero, in alternativa:
- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 19 settembre 2025

Ritenuto che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651:

- non saranno concessi:
 - ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
 - alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) 2014/651, in quanto applicabile;
- non saranno erogati:
 - ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;
 - per interventi su infrastrutture fuori dal territorio regionale;

Considerato che i contributi previsti dalla presente misura, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;

Ritenuto che, a fronte della rilevanza internazionale dell'evento in presenza di attività economica e di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r.n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, comma 3 e successive modificazioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza cumulativa di attività economica e rilevanza internazionale dell'evento:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
- registrare, ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di

qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Valutato di prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito della verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale e della regolarità e completezza della rendicontazione presentata;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026, con i relativi criteri attuativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi;

All'unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare la misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026, con i relativi criteri attuativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla misura ammonta ad euro 500.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale» dell'esercizio 2026;

3. di prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito della verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale e della regolarità e completezza della rendicontazione presentata;

4. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla d.g.r.n. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con d.g.r.n. 4091 del 21 dicembre 2020», comunicata alla Commissione europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e

in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

5. di demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

6. di demandare a successivo specifico atto la definizione e costituzione di apposito Nucleo di valutazione interdirezionale per la valutazione qualitativa delle domande;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° APRILE 2026 - 30 SETTEMBRE 2026 CRITERI ATTUATIVI	
1. OBIETTIVI	<p>La misura intende sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che, per valore e prestigio e specificità contribuiscono, nel semestre successivo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, a dare continuità all'azione di promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo, assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali.</p>
2. OGGETTO	<p>Sostegno a Grandi eventi sportivi internazionali, senza scopo di lucro, realizzati sul territorio lombardo tra il 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026 aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevanza internazionale, riconosciuta dalle rispettive Federazioni internazionali o nazionali di riferimento; • significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali; • assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia; • costo complessivo superiore a euro 200.000,00; • organizzati dai soggetti ("BENEFICIARI") di cui al successivo punto 3. <p>Deve inoltre essere stato chiesto ed ottenuto il patrocinio/patronato della Giunta o del Consiglio di Regione Lombardia.</p>
3. BENEFICIARI	<p>Potranno ricevere contributi per la realizzazione di grandi eventi sportivi esclusivamente i soggetti (organizzatori) rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; • Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti; • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; • Discipline sportive associate e paralimpiche; • Enti di promozione sportiva; • Enti Locali; • Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi; • I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). <p>Qualora l'evento sia realizzato/organizzato da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo potrà essere unicamente il soggetto che ha presentato la domanda di adesione al bando.</p>
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta complessivamente a euro 500.000,00 e trova copertura sull'esercizio finanziario 2026 del capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per</p>

	Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale".
5. CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>La valutazione avviene tramite attribuzione di punteggio sulla base dei parametri sottoindicati e secondo le modalità dettagliate dal bando.</p> <p>FASE 1 Punteggio, fino a 35 punti, attribuito sulla base degli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante in riferimento ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storicità dell'evento (max 6 punti) • Partecipazione internazionale (max 8 punti) • Capacità di attrazione di spettatori (max 6 punti) • Visibilità e diffusione mediatica (max 6 punti) • Premialità (max 9 punti): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mondiali (3 punti) ✓ Certificazione ambientale (3 punti) ✓ Evento paralimpico (3 punti) <p>Punteggio minimo per ammissibilità a FASE 2: 10 punti</p> <p>FASE 2 Punteggio qualitativo, fino a 25 punti, assegnato alle domande risultate ammissibili, da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale sulla base dei seguenti criteri qualitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impatto sul territorio (max 10 punti) • Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia (max 10 punti) • Sostenibilità (max 5 punti) <p>Il punteggio conseguito determina la fascia di appartenenza per la definizione dell'entità del contributo eventualmente concedibile, come indicato al successivo punto 7.</p>
6. SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione del grande evento sportivo oggetto di domanda e relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ospitalità/ristori b) personale c) comunicazione d) gestione organizzazione evento/cerimoniale e) allestimento spazi e/o noleggio attrezzature f) servizi accessori (sicurezza/assicurativi) g) tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE) <p>Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) 2014/651, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) personale b) materiali c) servizi appaltati d) comunicazioni

	<p>e) energia f) manutenzione g) affitto h) amministrazione</p> <p>Sono ammissibili solo documenti di spesa di importo pari o superiore a euro 500,00.</p>						
7. ENTITA' DEL CONTRIBUTO	<p>L'entità del contributo a fondo perduto, a parziale rimborso delle spese, viene definito in coerenza con il piano economico dell'evento e nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione al punteggio conseguito (vedi precedente punto 5), come da tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="426 709 1189 835"> <thead> <tr> <th>Punteggio totalizzato</th> <th>Contributo massimo assegnabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 10 a 45</td> <td>euro 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 46 a 60</td> <td>euro 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il contributo concedibile sarà pari all'importo minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo assegnabile nella fascia di appartenenza; - il 50% delle spese ammissibili (indicate in domanda); - il disavanzo (indicato in domanda). <p>La graduatoria sarà ordinata in base al punteggio conseguito.</p> <p>Le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse.</p>	Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile	da 10 a 45	euro 30.000,00	da 46 a 60	euro 50.000,00
Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile						
da 10 a 45	euro 30.000,00						
da 46 a 60	euro 50.000,00						
8. REGIME D'AIUTO	<p>A fronte della rilevanza internazionale dell'iniziativa e della presenza di attività economica rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e saranno assegnati ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>I contributi previsti non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831; • alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria. <p>Nel caso di richiesta ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651 (Regolamento (UE) 2023/1315) l'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sarà concessa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651; ✓ alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 2.18 del Regolamento (UE) 2014/651; 						

	<ul style="list-style-type: none"> • non sarà erogata: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero; ✓ per interventi su infrastrutture fuori dal territorio regionale. <p>A fronte della rilevanza internazionale dell'evento in presenza di attività economica e di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestino di non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria; • informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti "de minimis"), comma 4.</p>
9. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE	<p>I soggetti di cui al precedente punto 3 potranno presentare domanda, esclusivamente tramite la piattaforma informatica Bandi e Servizi di Regione Lombardia, nei tempi e nei modi specificati nel successivo bando attuativo che dettaglierà gli aspetti relativi alla tempistica per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle successive graduatorie.</p> <p>Ogni Grande evento può essere oggetto di una sola domanda di contributo e non deve avere già beneficiato di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia, pena esclusione.</p> <p>Ogni soggetto, di cui al precedente punto 3, può presentare (in forma diretta individuale o indiretta tramite adesione ad una ATS una sola domanda.</p> <p>Le domande devono essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione inerente all'evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patronato/patrocinio regionale, ovvero, nel caso di domanda in attesa di esito la richiesta di patronato/patrocinio presentata • Piano economico-finanziario • Piano di comunicazione con la descrizione delle proposte per visibilità di Regione Lombardia • Relazione descrittiva del progetto con evidenza degli aspetti qualitativi indicati al precedente punto 5. • Programma e Calendario internazionale di riferimento.

	<p>In caso di partecipazione in forma associata, i soggetti allegano l'atto di costituzione in ATS o dichiarano l'impegno di costituzione in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) individuando il soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.</p>
10. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	<p>Il contributo verrà erogato ai soggetti ammessi e finanziati, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale, solo a seguito della verifica della regolarità e completezza della rendicontazione delle spese e delle entrate e di idonea documentazione relativa allo svolgimento dell'evento, anche ai fini della riconferma/ridefinizione del punteggio di merito e conseguente fascia di contributo concedibile.</p> <p>Il contributo complessivo erogabile corrisponderà al valore più basso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 50% delle spese rendicontate e validate; - il contributo assegnato; - il contributo concedibile a seguito della verifica-validazione della fascia di merito; - il disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali della iniziativa a rendicontazione conclusa (al netto del contributo regionale). <p>In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00.</p>
11. INIZIATIVE NON AMMISSIBILI	<p>Non può essere concesso il contributo a eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che perseguano finalità di lucro; - non in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 2 compreso il patronato/patrocinio regionale.
12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	<p>A seguito concessione contributo, il beneficiario, pena decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con l'inserimento della dicitura "Con il Contributo di" sopra il logo regionale.</p> <p>Vige in ogni caso l'obbligo di esposizione del logo regionale collegato alla concessione del patronato/patrocinio regionale.</p>
13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	<p>Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo. Detti controlli potranno essere svolti in qualunque fase del procedimento con o senza preavviso.</p>